



STATUTO “ARCI APS COMITATO PROVINCIALE TERNI”

PREMESSA

“Arci APS Comitato Provinciale Terni” riconosce la propria memoria storica nelle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo. Valori che trovano piena affermazione nella prima parte della Costituzione repubblicana.

Arci APS Comitato Provinciale Terni fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera nel contesto del Territorio della Provincia di Terni, in quanto Comitato Provinciale ed altresì opera in contesti regionali, nazionali ed internazionali per l'affermazione degli stessi diritti.

TITOLO I - definizione, finalità e attività

ART. I

Arci APS Comitato Provinciale Terni (di seguito denominata per brevità ‘ARCI Terni’) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D. Lgs, 117/2017, di seguito indicato come CTS), autonoma e pluralista, soggetto attivo del sistema di Terzo settore italiano e internazionale, una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.

ARCI Terni promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali. L'associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art.118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

L'ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società. L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARCI Terni ha sede legale nel Comune di Terni, in Viale Benedetto Brin, 113-115, e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.



Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART.2

ARCI Terni, è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

Sono finalità dell'Associazione:

a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;

b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (*e-Inclusion*);

d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;

e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo

come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;

g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.

h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;

i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;

k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L.220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e

all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza o censura;

t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;

u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;

v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;

w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;

x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;

y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la



promozione del loro reinserimento sociale;

z) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;

bb) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e /o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;

cc) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, attraverso l'attuazione di politiche di inserimento/reinserimento lavorativo, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione Provinciale delle politiche sociali;

gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psicofisico nella sua totalità;

hh) la promozione della cultura musicale e teatrale in genere attraverso festival, concerti, laboratori e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

ART. 3

ARCI Terni, non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui al co. 1 dell'art. 5 del CTS.

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

i) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;

k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;



l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, promozione, rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzata a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;

n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

p) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni;

q) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;

r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione potrà esercitare, a sensi dell'articolo 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Si potrà avvalere inoltre della collaborazione di soggetti giuridici appositamente costituiti e promossi dall'associazione o di soggetti giuridici già operanti e costituiti in forma autonoma.

ART4

ARCI Terni aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statuari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi dell'ARCI APS aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima. In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti ad ARCI Terni beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2 agosto 1967 Ministero dell'Interno).

ART.5

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II - La forma associativa

ART.6

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire ad ARCI Terni:

- le persone fisiche che, approvandone lo statuto, aderiscono alle associazioni di base presenti nel territorio di competenza, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e

religiosa;

- le associazioni di promozione sociale (APS), aventi sede legale nel territorio di competenza;
- le associazioni che abbiano acquisito la qualifica di ente del Terzo Settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS), aventi sede legale nel territorio di competenza;
- altre associazioni senza scopo di lucro, aventi sede legale nel territorio di competenza;

le Società di Mutuo Soccorso, di cui all'art. 42 del d. lgs. 117/2017, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni, avente sede legale nel territorio di competenza;

le associazioni di secondo livello con qualifica di ente del Terzo Settore, aventi sede legale nel territorio di competenza;

- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale, ai sensi del d. lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale), aventi sede legale nel territorio di competenza;

che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Sono condizioni per l'adesione delle persone giuridiche l'acquisizione del certificato di adesione, e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire, in accordo con la Direzione nazionale e secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e all'art. 41;
- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e all'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e persone fisiche devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo della struttura di base aderente, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura di base aderente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere

dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le persone giuridiche che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, nonché all'adozione della tessera ARCI quale propria tessera sociale.

È compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente, di norma l'organo di amministrazione del Comitato Territoriale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'ente è annotato nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.7

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica dell'ARCI. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

L'ARCI riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala nazionale, regionale, Provinciale e locale in spirito federale.

ART. 8

Gli/le associati/e hanno diritto a:



- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ad essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto, nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia delle Associazioni.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 9

Salvo il diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione. Contro tale rifiuto è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti competente;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III – Il sistema istituzionale

ART. 10

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel RUNTS del livello nazionale quale rete associativa, ARCI Terni, in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle

- associati/e;
- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale;
 - promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.



ART.11

ARCI Terni è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione nel territorio; valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti. Rappresenta l'ARCI-Rete Associativa Nazionale nei confronti di enti locali, istituzionali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito Provinciale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale dell'ARCI, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato Provinciale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa. In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Provinciale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Provinciale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato. Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori.

Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

TITOLO IV – Organismi del Comitato Provinciale

ART.12

Sono organi del Comitato Provinciale:

- il Congresso Provinciale;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- la Presidenza Provinciale;
- il Presidente Provinciale.
- l'organo di controllo
- il revisore legale dei conti

ART.13

Il Congresso Provinciale si svolge di norma ogni 4 anni, preparato con Assemblee di

base che si terranno secondo le norme stabilite dal Consiglio Provinciale.

Tali norme, in cui sono indicati data, ora e luogo di svolgimento, l'ordine del giorno del congresso, i criteri per l'elezione dei delegati al congresso, sono inviate a tutte le basi associative almeno 15 giorni prima del congresso. Esso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione a livello Provinciale;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto Provinciale;
- eleggere e revocare il Consiglio Provinciale;
- eleggere e revocare il Collegio Provinciale dei Garanti;
- eleggere e revocare l'Organo di Controllo;
- eleggere e revocare i Delegati al Congresso Regionale e/o Nazionale.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532 del Codice Civile. Il Congresso Provinciale può svolgersi anche in forma straordinaria:

a) su richiesta motivata da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio Provinciale o da parte di basi associative e/o singoli soci che complessivamente rappresentino almeno 1/3 dei soci complessivi;

b) per decisione del Commissario eventualmente subentrato, su indicazione del Consiglio Nazionale agli organismi dirigenti. In tali casi esso è indetto entro 3 mesi dalla richiesta o dalla decisione sulla base delle norme adottate dal Consiglio Provinciale ovvero dal Commissario, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Le delibere congressuali, oltre che per essere riportate in un apposito verbale, rimangono affisse nella sede del Comitato durante i dieci giorni che seguono il Congresso.

ART. 14

Il Consiglio Provinciale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza fra un Congresso e l'altro ed è formato da un numero di componenti compreso tra un minimo di 15 ed un massimo di 40, nominati dal Congresso Provinciale per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

I componenti sono eletti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Il Consiglio Provinciale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Provinciale sono assunte a maggioranza dei presenti.

Esso ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- convocare il congresso Provinciale sia ordinario sia straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i documenti preparatori, eccetto il caso di Congresso straordinario convocato dal commissario;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare Commissioni di lavoro ed i rispettivi responsabili;
- decidere la costituzione o l'adesione ad organizzazioni ed imprese e/o la partecipazione ad organismi promossi da Enti Pubblici e Locali, anche nominando propri rappresentanti;

- eleggere il Presidente Provinciale e ne dispone la revoca;
- eleggere, su proposta, del Presidente Provinciale il Vicepresidente e la Presidenza Provinciale e disporne la revoca;
- discutere ed approvare i regolamenti ed il codice etico.
- alla ricorrenza dei requisiti previsti, rispettivamente, dagli artt. 30 e 31 d. lgs. 117/2017, nominare l'organo di controllo e di revisione legale dei conti e deliberarne la revoca;
- discutere e approvare i regolamenti;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere e approvare il documento economico di previsione, nonché il bilancio di cui all'art. 13, d. lgs. 117/2017 e, laddove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale di cui all'art. 14 d. lgs. 117/2017;
- discutere ed approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
- Al Consiglio è conferita la facoltà di deliberare le modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti e inderogabili.
- deliberare in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio Provinciale si riunisce di norma 6 volte l'anno ed inoltre, su richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri in carica.

ART. 15

Il Presidente Provinciale rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, esprime, altresì, l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento e la direzione politica.

Al Presidente Provinciale spetta la firma sociale.

Convoca e coordina le riunioni del Consiglio Provinciale e della Presidenza Provinciale. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Provinciale e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca. Il Presidente può essere rieletto per un secondo mandato e può ricoprire la carica per un massimo di otto anni consecutivi.

Il Presidente convoca e presiede il Congresso Provinciale e il Consiglio Provinciale, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni per prolungata assenza o impedimento.

ART. 16

La Presidenza è eletta dal Consiglio tra i/le suoi/e componenti su proposta del/della Presidente. La presidenza resta in carica per la durata del consiglio dal quale è stata eletta. I suoi componenti sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di componente della Presidenza è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di



decadenza).

La Presidenza è l'organo di amministrazione di ARCI Terni, ai sensi dell'art. 26, del d. lgs. 117/2017. Assicura il governo e la direzione politica dell'Associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.

Alla Presidenza sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Compete alla Presidenza:

- Assicurare il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo;
- Curare la tenuta dei libri sociali degli organismi direttivi;
- Elaborare l'eventuale proposta di documento economico di previsione;
- Elaborare il rendiconto ovvero il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 117/2017;
- Elaborare l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14, del d. lgs. 117/2017.
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6, del d. lgs. 117/2017 da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13, co. 6 d. lgs. 117/2017, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, propone al Consiglio le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione, e convoca specifici strumenti partecipativi quali assemblee su materie specifiche ovvero in presenza di particolari categorie di associati/e o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.
- obbligare cambiariamente l'Associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- Deliberare l'assunzione di obbligazioni nei confronti di soggetti pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati; costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone il Consiglio Territoriale.

La Presidenza informerà degli atti più rilevanti il Consiglio alla prima seduta utile.

Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Presidenza è convocata dal/dalla Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva o tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno.

La Presidenza può delegare singoli/e componenti al compimento di singoli atti o di una serie di atti, fissandone limiti e durata.

TITOLO V – La democrazia e la partecipazione

ART.17

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI Terni sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

ART.18

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti: è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di: approvazione dei bilanci e le loro variazioni; elezione degli organismi dirigenti; approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari e straordinari; approvazione dei regolamenti; modifiche statutarie.

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza dagli aventi diritto.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti di cui all'art. 18 è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe.

I libri sociali di cui al d. lgs. 117/2017 sono tenuti dalla Presidenza; gli organi di garanzia e controllo di cui all'art. 24 curano il proprio libro verbali.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

In caso di gravissime violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente Provinciale o regionale, il presidente nazionale su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica. Tale decisione comunque, deve essere ratificata con un'apposita delibera, dal primo consiglio nazionale convocato. All'interno del Consiglio Provinciale è costituita, con funzione consultiva, la consulta dei Presidenti di circolo e basi associative. Si riunisce almeno 2 volte l'anno, convocata dal Presidente dell'Associazione, per esprimersi, con potere consultivo, su questioni attinenti ed inerenti l'attività dei circoli.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie

convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

TITOLO VI – Gli organi di garanzia e di controllo

ART.19

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- l'Organo di Controllo.
- Il revisore legale dei conti.

ART.20

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi congressi; esso ha il compito di interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione; dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, erogando, ove nel caso, le sanzioni previste. Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente subordinato. L'attività del Collegio dei Garanti è regolata da apposito regolamento.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- verificare la conformità degli statuti dei circoli, come da art. 6;
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti e di garanzia dei Comitati Regionali;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenza e di poteri tra gli organismi dirigenti.

Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto dal regolamento. Il Collegio dei Garanti è formato da 3 componenti effettivi e 2 supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito un'effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello: essi eleggono al loro interno un presidente. I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Provinciale. Al Collegio dei Garanti deve essere inviata entro 30 giorni dell'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli organismi dirigenti territoriali.

ART.21

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 ed è eletto dal Congresso Provinciale.

L'organo di controllo svolge le funzioni di cui all'art. 30 d. lgs. 117/2017 e in particolare:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I/le componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART.22

Alla ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 31, d. lgs. 117/2017 è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti all'apposito registro. Le funzioni di revisione legale dei conti potranno essere devolute, ai sensi dell'art. 30, co. 6, all'organo di controllo di cui al presente articolo.

In alternativa, l'associazione potrà conferire la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore esterno ovvero ad una società di revisione iscritti nel relativo albo.

TITOLO VII – Patrimonio, risorse, amministrazione.

ART.23

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 24

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

ART. 25

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza Provinciale predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Provinciale entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Provinciale entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio;
- il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Consiglio Provinciale approva i piani pluriennali di investimento.

ART. 26

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di altra natura, anche dei propri associati, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 27

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte e può svolgere le riunioni in modalità on line secondo la norma di legge.

TITOLO VIII – Norme finali e transitorie.

ART. 28

Lo scioglimento del livello Provinciale di ARCI Terni può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un congresso straordinario appositamente convocato; in tal caso l'associazione provvede alla nomina di un Collegio di liquidatori, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore-salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'ente di Terzo settore che sia il livello associativo sovraordinato di ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

ART. 29

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, dallo statuto nazionale di ARCI APS e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Terni (Tr), li 12/06/2023

Il Presidente dell'Assemblea

Tommaso Sabatini



La segretaria verbalizzante

Eleonora Castellani





Comitato Provinciale Terni

Il giorno martedì 12/06/2023 alle ore 17.30, presso il Circolo "Jonas Club" in Via De Filis, 11/b, si è riunita, in seconda convocazione l'Assemblea di Arci Aps Comitato Provinciale Terni.

COGNOME	NOME	Presenti
Sabatini	Tommaso	x
Zingarelli	Nicola	
Scancella	Paola	
Camuffo	Francesco	
Soffi	Giuliana	
Pernazza	Katia	x
Proietti	Caterina	
Balde	Issa	x
Brunotti	Otello	
Botondi	Simona	x
Masini	Giorgio	
Barbini	Fabio	x
Costantini	Luciano	
Ferranti	Diego	
Castellani	Eleonora	x
Toni	Marcella	
Brodoni	Giuditta	
Ciuchi	Lucilla	
Romildo	Sandro	
Scoscia	Emiliano	
Proietti	Andrea	
Zingarelli	Andrea	
Pesciaioli	Filippo	x
Carlini	Marta	

Constatata la validità della seduta, assume la presidenza Tommaso Sabatini e chiede a Eleonora Castellani di svolgere la funzione di segretaria verbalizzante.

Il Presidente espone i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Modifica dello Statuto: adozione del modello di statuto APS predisposto dalla Rete associativa nazionale ARCI aps ai sensi dell'art.47, comma 5 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (adeguamento alle nuove disposizioni del CTS e del nuovo Statuto nazionale ARCI aps)
3. Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente Sabatini che annuncia che il lavoro per l'ingresso dei Circoli nel RUNTS è quasi giunto al termine, un impegno massiccio dell'Associazione

Arci APS Comitato Provinciale Terni

con sede in Terni (TR) 05100 - Viale B. Brin n. 113
tel 0744.460493 / 393.9521949 - fax 0744.1926721
mail: terni@arci.it / arcicomitatoprovincialeterni@pec.it
C.F. 91019000552 - P.I. 00729380550



Comitato Provinciale Terni

che è comunque servito ad adeguare le nostre basi associative alle nuove normative. Nei prossimi mesi sarà prioritario per il Comitato intervenire sul Bilancio per evitare un altro anno con una chiusura in perdita e lavorare alla realizzazione di una conferenza programmatica da svolgersi entro ottobre alla presenza del Presidente Nazionale di ARCI.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che la Segreteria Provinciale dell'Associazione ha ritenuto necessario indire questa riunione del Comitato per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), nonché all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto al nuovo Statuto nazionale di ARCI aps, cui l'Associazione aderisce.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto – elaborato adottando il modello statuto APS predisposto da ARCI nazionale ai sensi dell'art.47, comma 5 CTS – evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del CTS di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. La registrazione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n.117 e dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede legale del Comitato Provinciale ARCI di Terni e per conoscenza una copia sarà inviata ad ARCI Nazionale. Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 19.00

Terni, 12 giugno 2023

La segretaria verbalizzante
Eleonora Castellani

Il Presidente
Tommaso Sabatini

Arci APS Comitato Provinciale Terni

con sede in Terni (TR) 05100 - Viale B. Brin n. 113
tel 0744.460493 / 393.9521949 - fax 0744.1926721
mail: terni@arci.it / arcicomitatoprovincialeterni@pec.it
C.F. 91019000552 - P.I. 00729380550



REGISTRATO A TERNI 12 GIU. 2023

AL N° 456
ATT. PRIVATI ELENCA

P. IL DIRETTORE PROVINCIALE

L'ARCI
De Cesaris